



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TREVISO

SECONDA SEZIONE CIVILE

RG 88/2025 LIQ. CONTR.
FURLAN ISABELLA

RG 89/2025 LIQ. CONTR.
BRIANESE FABIO

PROC. UNIT. 204-1/2025

DEPOSITATA E PUBBLICATA
IL 19/09/2025

Il Tecnico di Amministrazione
Dott.ssa Anna Petra De Polo

Il Tribunale di Treviso composto dai magistrati:

dott. Bruno Casciarri	Presidente rel.
dott. Lucio Munaro	Giudice
dott.ssa Clarice Di Tullio	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso del 18-07-2025 ex art. 269 CCI e la successiva integrazione del 10-09-2025 nel procedimento n. 204-1/2025 per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni presentato da:

- **BRIANESE FABIO**, c.f. BRNFBA79D19C957M, nato a Conegliano il 19.04.1979;
- **FURLAN ISABELLA**, c.f. FRLSLL81D62L407M, nata a Treviso il 22.04.1981, entrambi residenti in Paese (TV), Via Verdi n. 28/1, con l'Avv. Fernando Rampini Boncori di Treviso (c.f. RMPFNN74D15D548M),

presa visione dei documenti allegati;

rilevato che:

- i ricorrenti sono tutti residenti in Provincia di Treviso;
- il ricorso è stato presentato con l'assistenza dell'OCC;
- si tratta di procedura familiare ai sensi dell'art. 66.1 CCI per quanto riguarda i ricorrenti sono coniugi e l'indebitamento ha un'origine comune;



- al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC che contiene la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- i debitori sono in stato di sovraindebitamento, come risulta dalla relazione dell'OCC che riporta un passivo del Brianese di circa E. 164.000,00 e della Furlan di circa E. 47.000,00 a fronte di un attivo costituito dall'eccedenza del reddito da lavoro dipendente rispetto alla quota destinata al mantenimento (E. 1.550,00 mensili), oltre a un immobile a Cinte Tesino (del valore di circa E. 113.000,00);
- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCI; visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI.

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata dei beni di

- **BRIANESE FABIO, c.f. BRNFBA79D19C957M, nato a Conegliano il 19.04.1979;**
- **FURLAN ISABELLA, c.f. FRLSLL81D62L407M, nata a Treviso il 22.04.1981**

NOMINA

il dott. Bruno Casciarri Giudice delegato per la procedura, il quale provvederà a determinare i limiti reddituali di cui all'art. 268 comma 4 lett. b) CCI

NOMINA

Liquidatore l'OCC, che ha prestato assistenza al debitore, nella persona dell'avv. Samassa Natascia

ORDINA

ai debitori il deposito entro 7 giorni dell'elenco dei creditori in cancelleria;

ASSEGNA

termine perentorio di gg. 60 ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di



restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore;

DISPONE

che Liquidatore provveda all'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia; nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, alla pubblicazione presso il registro delle imprese;

ORDINA

quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione a cura del Liquidatore della sentenza presso gli uffici competenti.

Evidenziato:

- che a norma dell'art. 150 CCI, richiamato dall'art. 270 comma 5 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, salva diversa disposizione di legge;
- che il compenso del difensore per la presentazione del ricorso non rientra tra i crediti prededucibili a norma dell'art. 6 CCI e dell'art. 269.1 CCI;
- che, pur trattandosi di procedura familiare, le masse attive e passive rimangono distinte come prescritto dall'art. 66.3 CCI;
- l'esdebitazione opera alle condizioni di cui all'art. 282 CCI;
- in compenso dell'OCC e del Liquidatore è unico e dovrà essere liquidato dal Giudice all'esito della liquidazione dei beni tenuto conto dei valori effettivamente realizzati.

Manda alla Cancelleria per la notificazione della sentenza al debitore e al Liquidatore per la notificazione ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione

Treviso, 16 settembre 2025



Il Presidente est.
Bruno Casciarri

